

	<b>Allegato "B" al n. 56733/14707 di Repertorio.</b>	
	<b>PATTI SOCIALI</b>	
	<b>DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA</b>	
	<b>“ACOSEA IMPIANTI S.R.L.”</b>	
	<b>Art. 1. - Denominazione -</b>	
	1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata	
	“ACOSEA IMPIANTI SRL“	
	2. La Società è a totale capitale pubblico locale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 comma 13 Dlgs. 267/00. Gli enti pubblici locali dovranno mantenerne congiuntamente la totale partecipazione.	
	3. Saranno pertanto inefficaci nei confronti della Società gli atti di cessione da parte degli Enti Pubblici Locali che facciano venire meno la titolarità congiunta della totalità del capitale da parte degli Enti Pubblici stessi.	
	<b>Art. 2. - Sede -</b>	
	1. La sede legale della società è nel Comune di Ferrara, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese.	
	2. Potranno istituirsi sedi secondarie o amministrative, succursali, filiali e agenzie in altre località.	
	<b>Art. 3. - Durata e recesso -</b>	
	1. La Società ha durata fino al 31/12/2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente.	
	2. Il socio può recedere dalla Società nei casi e con le modalità di cui all'art.2473 c.c..	
	Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno	

	(ovvero con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento), inviata entro sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Impre-	
	se della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel li-	
	bro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta, ovvero, se il	
	diritto sorge per causa diversa da una deliberazione, entro novanta giorni dal-	
	la sua conoscenza da parte del socio. Detta trascrizione dovrà essere effet-	
	tuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cin-	
	que giorni dalla data della delibera.	
	Nella comunicazione dovranno essere indicati le generalità del socio rece-	
	dente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al pro-	
	cedimento e il valore nominale della partecipazione. Il recesso si intende e-	
	sercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene alla sede legale della	
	società. Il rimborso della partecipazione sarà effettuato a norma dell'art.	
	2473 c.c.. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso è i-	
	nalienabile.	
	In ogni caso la revoca della delibera che legittima il recesso del socio, rende	
	inefficace il recesso medesimo.	
	<b>Art. 4. – Oggetto -</b>	
	La Società ha per oggetto l'attività di gestione amministrativa e finanziaria	
	delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio	
	dei servizi pubblici locali, e specificatamente del servizio idrico integrato	
	come definito nella legge n.36/94 (legge Galli) - (Acquedotti, fognature e	
	depurazioni delle acque) e nella legge regionale n.: 25/99 - Emilia Romagna,	
	nonché strumentali alle altre attività intraprese dal soggetto gestore, così co-	
	me previsto dall'art. 113 D. Lgs. 267/2000.	

	I beni pertinenti all'oggetto dell'attività saranno posti nella disponibilità del
	soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico o, se prevista la ge-
	stione separata delle reti, del gestore di quest'ultima, a fronte del pagamento
	di un canone, secondo quanto stabilito dal citato D. Lgs. N. 267/2000.
	La Società potrà altresì provvedere alla manutenzione dei beni conferiti e al-
	la realizzazione di impianti ed estendimenti di rete, nonché contribuire all'e-
	spletamento delle gare per l'affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza
	economica.
	La società potrà inoltre sviluppare nuove attività legate all'utilizzo della pro-
	pria rete infrastrutturale anche nel campo dei servizi telematici.
	In relazione all'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni
	di compravendita, di credito e di locazione direttamente e/o indirettamente
	connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, così come prestare avalli,
	fideiussioni od altre forme di garanzia anche a favore di terzi, persone od en-
	ti, nonché assumere, concedere e/o gestire partecipazioni ed interessenze di
	ogni tipo e genere in Società od aziende aventi oggetto analogo, affine o
	complementare al proprio, stipulare con le medesime ogni tipo di contratto,
	anche di associazione e partecipare in consorzi od altri organismi associativi,
	con espressa esclusione delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 e n.
	385/1993.
	<b>Art. 5. - Capitale Sociale -</b>
	<b>(Aumenti di capitale, conferimenti e finanziamenti)</b>
	1. Il capitale sociale è di Euro 42.079.181,00 (quarantaduemilionisettantano-
	vemilacentottantuno).
	2. I soci decidono, mediante delibera assembleare da prendersi con le mag-

	gioranze previste dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo, l'au-	
	mento del capitale.	
	3. Possono essere conferiti beni in natura o crediti, o comunque qualsiasi e-	
	lemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. In caso di conferi-	
	menti di beni in natura o di crediti l'esperto o la società di revisione previsti	
	a norma dell'art. 2465 C.C. dovranno essere graditi alla società.	
	4. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di	
	aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote	
	di nuova emissione a terzi, salvo il caso di cui art. 2482 ter c.c.; in tal caso	
	spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a	
	norma dell'art. 2473 c.c..	
	5. I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei ter-	
	mini e nei modi che questi ritiene opportuni.	
	6. I soci possono effettuare finanziamenti "causa mutui" alla società, effet-	
	tuare apporti a fondo perduto ovvero conferimenti in conto capitale o in con-	
	to futuro aumento capitale, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare	
	riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico.	
	Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente alla ri-	
	spettiva partecipazione al capitale sociale e saranno infruttiferi di interessi,	
	salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	Si applica in ogni caso l'art.2467 C.C..	
	<b>Art. 6. - Diritto di prelazione -</b>	
	1. Il Socio che intende cedere, in tutto o in parte, la propria quota, dovrà of-	
	frire in prelazione con lettera raccomandata a tutti gli altri soci, specifican-	
	do l'entità nominale della quota posta in vendita, il prezzo, le modalità ed i	

	termini del pagamento, nonché il nominativo dell'acquirente.
	I soci avranno a disposizione dieci giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di vendita per poter esercitare il diritto di prelazione che spetterà ad ognuno in ragione della quota posseduta, con diritto di ciascuno di proporzionale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri soci.
	2. Le quote inoplate saranno liberamente trasferibili alle condizioni offerte solo nei confronti di altri Enti Pubblici Locali ricompresi nel territorio di competenza dell'ATO Provinciale.
	3. La cedibilità delle quote possedute dagli enti pubblici locali è soggetta alle procedure concorsuali pubblicistiche.
	<b>Art. 7. - Domicilio -</b>
	1. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali (Libro Soci, Libro delle decisioni degli amministratori e Libro delle deliberazioni del Collegio sindacale). L'indirizzo di posta elettronica, rilevante ai fini delle convocazioni e di ogni altra comunicazione societaria, dovrà parimenti risultare dai libri sociali.
	2. Sarà cura degli interessati comunicare alla Società tramite lettera raccomandata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.
	<b>Art. 8. - Assemblea dei soci -</b>
	1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, sono obbligatorie per tutti.
	2. Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assem-

	bleare. Le materie loro riservate sono quelle indicate nell'art. 2479 c.c..	
	Sono inoltre riservate alla competenza dei soci le decisioni nei casi in cui vi	
	sia un conflitto di interessi tra l'organo amministrativo, o uno dei suoi com-	
	ponenti, e la società.	
	3. Ha diritto di intervenire all'assemblea ogni socio non moroso che sia i-	
	scritto nel libro dei soci; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla	
	sua partecipazione alla società.	
	<b>Art. 9. - Convocazione dell'Assemblea -</b>	
	1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della se-	
	de sociale purché in Italia, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica	
	spedita ai soci nel domicilio (o indirizzo e-mail) risultante dal libro dei soci	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve	
	contenere il giorno, l'ora, il mese, l'anno ed il luogo dell'adunanza e l'elenco	
	delle materie poste all'ordine del giorno.	
	2. L'assemblea è valida, anche se non convocata come sopra, quando è pre-	
	sente l'intero capitale sociale, e sono presenti o informati l'organo ammini-	
	strativo e l'organo di controllo, se esistente. In tal caso, gli amministratori e i	
	sindaci si intendono informati quando sia stata data loro comunicazione	
	scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno tre giorni	
	prima del termine fissato per la riunione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno	
	degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	<b>Art. 10. - Intervento e voto -</b>	
	1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggio-	

	ranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del	
	secondo comma dell'Art. 2479 c.c. nei quali è richiesto il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	
	2. Il diritto al voto all'assemblea è regolato dall'art. 2479 del Codice civile.	
	3. Ogni Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresen-	
	tare, con delega scritta, da un'altra persona, anche non socio.	
	4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe	
	ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.	
	<b>Art. 11. – Competenze dell'Assemblea -</b>	
	1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Quando	
	la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della so-	
	cietà, con le modalità di cui all'Art. 2364 c.c., l'assemblea potrà essere con-	
	vocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Essa delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dall'at-	
	to costitutivo, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo ritenga	
	di sottoporle.	
	2. L'assemblea verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti so-	
	ci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, i quali peraltro do-	
	vranno indicare nella domanda gli argomenti da porre all'ordine del giorno.	
	<b>Art. 12. - Presidenza e segreteria -</b>	
	1. L'Assemblea è presieduta, secondo i sistemi di amministrazione,	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne. Qualora né l'uno né l'altro possa o voglia esercitare tale funzione, gli in-	

	tervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il	
	Presidente fra i presenti.	
	2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.	
	3. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta da chi la	
	presiede.	
	4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un processo verbale	
	firmato dal Presidente e dal Segretario.	
	Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è re-	
	dato da un Notaio indicato dal Presidente stesso.	
	5. La trascrizione delle delibere assembleari, ove non ne sia previsto il depo-	
	sito nel Registro delle Imprese a norma del Codice Civile, dovrà essere effet-	
	tuata, a cura dell'organo amministrativo, entro il termine massimo di cinque	
	giorni dall'avvenuta riunione - onde consentire il decorrere del termine	
	previsto dall'art 2479 ter C.C. - nel libro delle decisioni dei soci, che la so-	
	cietà deve tenere a norma dell'art. 2478 C.C..	
	<b>Art. 13. - Organo Amministrativo e durata della carica -</b>	
	1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio	
	di Amministrazione.	
	2. Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato all'atto	
	della nomina, oppure fino a revoca o rinuncia e sono rieleggibili. La cessa-	
	zione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momen-	
	to in cui l'organo amministrativo si è ricostituito.	
	3. Ad Amministratori possono essere nominati Soci e non Soci. Si applica	
	l'art. 2382 c.c., relativo alle cause di ineleggibilità e decadenza.	
	4. Spetta all'Assemblea stabilire, all'atto della nomina, la forma di Ammini-	



	strazione, il numero dei Consiglieri nel rispetto delle previsioni di cui al suc-	
	cessivo art. 16, e la durata della carica degli Amministratori.	
	5. In caso vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori,	
	si provvede a norma dell'art. 2386 c.c. Quando per dimissioni o per altre	
	cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori si intende deca-	
	duto l'intero Consiglio d'Amministrazione e si dovrà immediatamente con-	
	vocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.	
	<b>Art. 14. – Compenso degli Amministratori -</b>	
	1. I compensi degli Amministratori sono stabiliti ai sensi dell'art. 2389 cc.	
	Agli amministratori spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per ra-	
	gioni del loro ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare loro un compenso	
	annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, nonché rico-	
	noscere un'indennità di fine mandato, da accantonare in una apposita voce	
	dello stato patrimoniale.	
	2. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consi-	
	glio di amministrazione contestualmente alla nomina. L'Assemblea può, tut-	
	tavia, fissare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli ammi-	
	nistratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.	
	<b>Art. 15. - Amministratore Unico -</b>	
	1. Nel caso l'Amministrazione venga affidata ad un Amministratore Unico,	
	egli avrà la firma sociale e la rappresentanza legale della società verso terzi	
	ed in giudizio, avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, ita-	
	liana od estera, e ad esso saranno conferiti tutti i più ampi ed illimitati poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta	
	con la facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione	

	ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge	
	in modo tassativo riserva all'Assemblea.	
	L'Amministratore Unico potrà nominare procuratori per determinati atti o	
	categorie di atti.	
	<b>Art. 16 - Consiglio di Amministrazione -</b>	
	1. Nel caso che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione, questo sarà composto da tre a nove membri.	
	2. Al Consiglio d'Amministrazione vengono conferiti tutti i più ampi ed illi-	
	mitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza ec-	
	cezioni di sorta con la facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni	
	per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto	
	quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.	
	<b>Art. 17. - Cariche sociali -</b>	
	1. Il Consiglio, sempre che non vi abbia provveduto direttamente l'Assem-	
	blea, elegge tra i componenti un Presidente, può nominare anche un Vice	
	Presidente.	
	2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribu-	
	zioni ad uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri nei li-	
	miti previsti dall'art. 2381 c.c., e può, altresì, nominare procuratori per deter-	
	minati atti o categorie di atti.	
	3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente in	
	caso di sua assenza o impedimento, è attribuita la rappresentanza della So-	
	cietà nonché l'uso della firma sociale.	
	4. All'Amministratore Delegato può essere attribuita la rappresentanza della	
	Società nell'ambito delle materie oggetto di delega.	

**Art. 18. - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -**

- |   |
|---|
| 1. Il Consiglio si radunerà anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, quando il Presidente lo giudicherà opportuno o quando ne sarà fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri, o dal Collegio Sindacale.  |
| 2. La convocazione contiene l'indicazione degli argomenti da trattare e l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione; sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima, oppure con telegramma o telefax o posta elettronica a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi in modo che ciascuno di essi ne sia informato almeno tre giorni prima della riunione. |
| 3. Le deliberazioni del Consiglio saranno valide se vi sarà la presenza effettiva della maggioranza dei membri e la maggioranza assoluta dei voti presenti.<br>Anche in assenza di convocazione, sono valide le adunanze a cui assistono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi se nominati.  |
| 4. I Consiglieri e i Sindaci sono tenuti ad indicare il domicilio e l'indirizzo e-mail ove inviare le comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.   |
| 5. Le deliberazioni del Consiglio constano da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.  |
| 6. Le riunioni del Consiglio potranno altresì svolgersi per teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati e possano seguire e partecipare alla discussione, nonché visionare i documenti.<br>Verificati questi requisiti, da attestarsi in verbale, la riunione si considera svolta nel luogo ove si trova il Presidente.  |
| 7. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate an-  |

	che mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori	
	comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine	
	non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso	
	la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta	
	nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono ri-	
	sultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla	
	stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta	
	di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche me-	
	diate dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il te-	
	lefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società che tra-	
	scriverà le risultanze della consultazione sul libro verbali.	
	8. Il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione	
	del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge. In ogni caso,	
	con riferimento alle normative indicate dall'art. 2475 quinto comma C.C., le	
	decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	<b>Art. 19. - Collegio Sindacale -</b>	
	1. Quale organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477, è nominato un Collegio	
	sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; dura in carica tre	
	anni e i suoi componenti sono sempre rieleggibili. Il presidente del Collegio	
	sindacale viene nominato direttamente dall'assemblea in occasione della no-	
	mina di tale organo e la stessa assemblea fissa i compensi spettanti ai sindaci.	
	2. Ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3, c.c., tutti i sindaci devono essere re-	
	visori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giusti-	

	zia.	
	3. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.	
	4. Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.	
	<b>Art. 20. - Esercizio sociale -</b>	
	Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.	
	<b>Art. 21. - Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili -</b>	
	1. Gli utili netti di ciascun esercizio risultanti dal bilancio vengono ripartiti come segue:	
	- il 5% al fondo di riserva ordinaria, fino a che non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;	
	- il residuo ai soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	2. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la Cassa Sociale nei termini fissati dall'Organo Amministrativo.	
	I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventeranno esigibili, andranno prescritti in favore della società.	
	<b>Art. 22. - Scioglimento -</b>	
	Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.	
	<b>Art. 23. - Foro competente -</b>	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e/o i componenti gli organi sociali il foro competente è quello del luogo	

ove ha sede la società.

**Art. 24. – Rinvio -**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

F.to: Zanni Tonino

F.to: Rita Tagliati

F.to: Davide Verri

F.to: Alberto Alberti

F.to: MARCO BISSI NOTAIO (L.S.)